

esame i molteplici emendamenti, che si riferiscono all'articolo 1° del disegno ministeriale, ma non può accoglierne nessuno per la ragione che essi o s'ispirano al concetto dell'articolo ministeriale, che noi ripudiamo, o se si accostano al nostro sono virtualmente compresi nell'articolo 1° formulato dalla maggioranza della Commissione.

Parlerò di ciascuno di essi.

E valga il vero, non si può accogliere l'emendamento dell'onorevole Costa, imperocchè il sistema, che da esso si propone, contraddice tanto al concetto che informa il disegno ministeriale, come a quello che informa il disegno della Commissione.

Un secondo emendamento presentato dagli onorevoli Panattoni, L. Ferrari, Dotto e Castellazzo, vorrebbe aggiungere all'articolo 1° le parole *i committenti*.

A giudizio della Commissione quest'aggiunta è superflua; avvegnachè le persone indicate nell'articolo 1° del disegno ministeriale, in tanto rispondono de' danni, in quanto hanno qualità di committente. Così almeno fu inteso da noi l'articolo in esame.

Un altro emendamento dell'onorevole Caperle suona così:

“ Propongo che alle parole *lavoratori* si sostituiscono le seguenti: “ degli operai e degli impiegati... ”

Codesta sostituzione non è accettabile perchè allarga la portata del presente disegno di legge, già per sè troppo vasta. Se dovesse estendersi questa specie di responsabilità eccezionale a favore degli impiegati, perchè non farne godere anche gli estranei colpiti per caso da un disastro avvenuto?

Un quarto emendamento fu presentato dall'onorevole Picardi, il quale al secondo capoverso del nuovo articolo del Ministero proporrebbe di aggiungere dopo la parola *enfiteusi*, quest'altra: *appalto*; e dopo la parola *enfiteuta*, l'altra: *appaltatore*.

Il concetto dell'onorevole Picardi è chiaro; esso completa e feconda il pensiero contenuto in germe nel primo alinea dell'articolo ministeriale, che suona così:

“ In caso di locazione, usufrutto, enfiteusi, la responsabilità del proprietario si intenderà a carico del conduttore, usufruttuario, enfiteuta, per i lavori cui questi sono tenuti per legge o convenzione. ”

Il ministro, arrecando questa modificazione al disegno di legge del suo predecessore, volle evi-

dentemente escludere la responsabilità del proprietario che non abbia ingerenza alcuna diretta nei lavori che si fanno nel suo fondo.

Ora l'onorevole Picardi, considerando che la medesima ragione si riscontra nell'appalto, propone che anche in questo caso cessi la responsabilità dell'appaltante.

La Commissione riconosce l'esattezza della fatta osservazione, ma crede che l'articolo da essa proposto soddisfi assai più largamente il desiderio dell'onorevole Picardi.

Un secondo emendamento dell'onorevole Caperle consiste nell'aggiungere l'aggettivo *grave* alle parole *per negligenza imputabile al danneggiato*.

La Commissione non l'accetta, imperocchè quella aggiunta rende più grave la responsabilità anti-giuridica, che si crea con questo disegno di legge.

Viene quindi un emendamento dell'onorevole Tubi, il quale desidera che vengano istituite in ogni provincia, in quella misura e con quelle modalità che verranno stabilite dal Ministero, Commissioni tecniche, alle quali le persone responsabili indicate nel presente articolo possano a proprie spese ricorrere, per avere un competente giudizio, ed eventualmente le necessarie istruzioni sui mezzi impiegati o da impiegarsi per tutelare la sicurezza dei lavoratori.

Avendo la Commissione data la preferenza ai regolamenti governativi o municipali, non può accogliere l'emendamento sopra enunciato, meno efficace e di non pratica attuazione.

L'emendamento dell'onorevole Sineo, infine, non ha più ragione, dopo quelli presentati dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Sono questi i motivi, per cui la maggioranza della Commissione, respingendo tutti gli emendamenti, contrappone all'articolo ministeriale l'articolo 1° da essa formulato.

**Presidente.** La pregherei anche, onorevole relatore, di tener presente che vi sono due emendamenti alla prima parte dell'articolo, uno dell'onorevole Mascilli, e l'altro dell'onorevole Picardi, che si rassomigliano. Essi ammettono la responsabilità; ma l'onorevole Mascilli propone che cessi quando le costruzioni sono appaltate, sia a cottimo, sia a misura, ad ogni intraprenditore debitamente autorizzato; e l'onorevole Picardi propone che la responsabilità del proprietario cessi quando egli non sia committitore del lavoro.

Parmi che i due emendamenti s'ispirino al medesimo concetto.

**Chimirri, relatore.** Come benissimo osserva l'onorevole presidente, i due emendamenti si assomigliano. Quello presentato dall'onorevole Picardi,